

## **TI\_GERICHTE 34.2020.27 vom 4. Juni 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2020.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2020.27)

FR: TI\_GERICHTE 34.2020.27 du 4 juin 2021

IT: TI\_GERICHTE 34.2020.27 del 4 giugno 2021

### **Volltext**

Incarto n.34.2020.27

rg/gm

Lugano

4 giugno 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 15/16 ottobre 2020 dalla Pretura di \_\_\_\_\_ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1

2. AT 2

3. AT 3

contro

1. CV 1

2. CV 2

3. CV 3

in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 17 giugno 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 17 aprile 1998 tra CV 1 e AT 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito che la ■LPP è divisa a metà come di legge (art. 122 seg. CC), valuta 7 aprile 2016 ■(cfr. I).

1.2 Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C\_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C\_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorziopendenti dinanzi ad un'autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C\_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 7 aprile 2016 e si è conclusa con sentenza 17 giugno 2019).

2.3 Per l'art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 7 aprile 2016.

L'art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP procede d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l'art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della pro-cedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, cit., p. 215; Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (17 aprile 1998) CV 1 disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 4'596.50 presso la \_\_\_\_\_ (cfr. X/B) che nell'ottobre 2015 ha trasferito l'aver di previdenza nel frattempo aumentato a fr. 73'358.70 su un conto di libero passaggio della CV 2 (cfr. XXV-1). L'istruttoria di causa ha inoltre permesso di accertare che alla data determinante per il riparto (7 aprile 2016) egli deteneva un capitale previdenziale divisibile di fr. 10'292.80 presso la CV 3 (cfr. XXI, X/E) dove è assicurato a far tempo dal 1. febbraio 2014 e dove il 30 ottobre 2017 era stato trasferito l'aver previdenziale depositato sul menzionato conto della CV 2, conto che in data 7 aprile 2016 presentava un saldo di fr. 73'468.57 (cfr. XXI, XXV).

Considerati giusta l'art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 2'740.05; per il calcolo cfr. [www.gerichte.ch](http://www.gerichte.ch)) maturati sino al 7 aprile 2016 sull'aver esistente alla data del matrimonio (fr. 4'596.50) e calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quel-lo effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, *Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz*, in: ZBJV 2004, pp. 136s), l'aver soggetto a divisione accumulato dall'ex marito ascende a fr. 76'424.82 (73'468.57 + 10'292.80 + 2'740.05 + 4'596.50).

2.5.2 Per quanto riguarda AT 1, dagli atti all'inserto e dalle dichiarazioni di parte non risulta che fosse assicurata ai fini previdenziali o disponesse di conti o polizze di libero passaggio al momento del matrimonio. Risulta invece che da gennaio 2005 ad aprile 2006 è stata assicurata alla \_\_\_\_\_ (cfr. XIX) con trasferimento, all'uscita, della prestazione di fr. 641.65 alla \_\_\_\_\_ (XXVIII) che nel settembre 2006 ha a sua volta trasferito l'aver di spettanza dell'assicurata alla AT 2 (XXVIII). Presso quest'ultima la ex moglie dispone attualmente ancora di un conto di libero passaggio sul quale alla data determinante per il riparto vi era un avere divisibile di fr. 763.63 (cfr. XXXIII). Alla data del riparto essa disponeva altresì di un avere di fr. 3'640 presso la \_\_\_\_\_ alla quale nel gennaio 2016 la \_\_\_\_\_ aveva versato una prestazione di libero passaggio di fr. 3'485.80. L'aver depositato presso la \_\_\_\_\_ nell'ottobre 2017 è stato trasferito su un conto della AT 3, la quale ha confermato l'attuabilità di una divisione dell'attuale avere ivi depositato di fr. 4'413.77 (valuta 2 febbraio 2021, cfr. XX-1).

2.5.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i suddetti rispettivi averi accumulati

durante il matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 36'010.60 ([76'424.82 ■ 4'403.63]: 2).

2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'averne cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C\_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l'importo di fr. 36'010.60, di cui fr. 30'249 a debito del conto \_\_\_\_\_ della AT 2 e fr. 5'761.60 a carico della CV 3 dovrà essere versato unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo, per quanto concerne la parte obbligatoria [STF 9C\_227/2009 del 25 settembre 2009], di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2 rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tali importi dal 7 aprile 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell'8 aprile 2003, STF B 113/02 dell'8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) a favore di AT 1 presso la AT 3.

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'averne di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 76'424.82.

2.- L'averne di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 4'403.63.

3.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. \_\_\_\_\_ intestato a CV 1 e a favore di AT 1, sul conto \_\_\_\_\_ presso la AT 3, l'importo di fr. 30'249 oltre interessi compensativi dal 7 aprile 2016.

4.- È fatto ordine alla CV 3 di versare a favore di AT 1, sul conto \_\_\_\_\_ presso la AT 3, l'importo di fr. 5'761.60 oltre interessi compensativi dal 7 aprile 2016.

5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.